

REGOLAMENTO (CE) N. 2207/94 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 1842/94 e che porta a 300 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di grano duro detenuto dall'organismo d'intervento greco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 (**), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (*), modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 (**), fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che il regolamento (CE) n. 1842/94 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/94 (**), ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 200 000 tonnellate di grano duro detenuto dall'organismo d'intervento greco; che con comunicazione in data 1° settembre 1994 la Grecia ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 100 000 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 300 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di grano duro detenuto dall'organismo d'intervento greco;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1842/94;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1994.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1842/94 è sostituito dal seguente testo:

• Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 300 000 tonnellate di grano duro che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo.
2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 300 000 tonnellate di grano duro figurano nell'allegato I.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1842/94 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(*) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(**) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

(*) GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

(*) GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

(*) GU n. L 192 del 28. 7. 1994, pag. 1.

(*) GU n. L 214 del 19. 8. 1994, pag. 9.